



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 73

TUTELA DELL'UNICITÀ DI VENEZIA E RILANCIO DELLA LEGGE SPECIALE CON POLITICHE STRAORDINARIE A SUPPORTO DELLA CITTÀ, DEL SUO TERRITORIO E DELLA LAGUNA

presentata il 26 febbraio 2026 dai consiglieri Tomaello, Morosin, Bevilacqua, Conte, Marcon, Rigo, Vianello, Martini e Pressi

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la legislazione speciale per Venezia di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) e successive modificazioni, alla legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia) e successive modificazioni, alla legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) e alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna), di seguito “Legge speciale per Venezia”, come attuata ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante) e successive modificazioni, attribuisce alla Regione del Veneto le funzioni inerenti al disinquinamento delle acque, al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla gestione del bacino scolante nella laguna di Venezia;
- gli interventi di competenza regionale finanziati attraverso la Legge speciale per Venezia sono principalmente riconducibili ai settori della fognatura, della depurazione, dell'agricoltura, della zootecnica, della riqualificazione del reticolo idrografico scolante nella laguna, nonché della bonifica dei siti inquinati e del monitoraggio ambientale, con l'obiettivo di contenere l'inquinamento del bacino scolante e, di conseguenza, quello riversato nella laguna di Venezia;
- la Legge speciale per Venezia rappresenta da quasi cinquant'anni uno strumento fondamentale per il governo della città e trova origine nella legge 171/1973, emanata a seguito della drammatica alluvione del 1966, con la quale lo Stato ha individuato gli obiettivi prioritari della salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica di Venezia, definendo gli ambiti di competenza degli interventi;

- con la legge 798/1984 è stato istituito il Comitato interministeriale per Venezia ed è stato previsto il sistema Modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE), mentre la legge 139/1992 ha ribadito la necessità di ulteriori forme di coordinamento tra gli enti coinvolti, anche attraverso specifici accordi di programma;
- con tale legislazione lo Stato ha riconosciuto la peculiarità del territorio lagunare e i maggiori oneri che ne derivano per la città e per i suoi cittadini, prevedendo finanziamenti speciali compensativi;
- il sito “Venezia e la sua Laguna” è stato riconosciuto nel 1987 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in ragione della sua unicità architettonica, della sua storia millenaria e della fragilità del contesto naturale in cui è inserito;

CONSIDERATO CHE:

- oggi Venezia è simbolo dell’identità veneta, non solo per la sua illustre tradizione storica, ma anche per la sua resilienza e per l’importanza che continua a ricoprire sul piano economico, culturale e simbolico per l’intero Paese;
- Venezia si trova oggi a fronteggiare problematiche complesse e interconnesse, che ne minacciano l’equilibrio sociale, ambientale ed economico: il continuo spopolamento del centro storico, ormai sceso sotto i 50 mila residenti; la progressiva perdita di servizi essenziali e della funzione abitativa; l’impatto di un turismo di massa non adeguatamente regolato; gli effetti sempre più marcati del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico; la fragilità dell’economia locale;
- nel novembre 2019 la città è stata colpita dalla seconda acqua alta più grave della sua storia recente, con ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;
- il sistema MOSE, entrato in funzione in via provvisoria nell’ottobre 2020 e sollevato centinaia di volte, costituisce oggi un’infrastruttura strategica per la difesa della città, il cui collaudo finale è previsto nel 2026;
- sono in corso importanti interventi di difesa locale, tra cui i lavori di impermeabilizzazione di Piazza San Marco mediante sistemi di pompe e barriere protettive;
- l’avvio dell’Autorità per la laguna di Venezia rappresenta un passaggio istituzionale fondamentale per la gestione unitaria del MOSE e per il coordinamento delle politiche lagunari;
- Il Magistrato alle Acque per le province venete e di Mantova, istituito nel 1907 e per oltre un secolo presidio tecnico-amministrativo dello Stato con sede a Venezia e competenze sulla tutela idraulica della laguna e del sistema delle acque del Triveneto, è stato soppresso dal comma 3 dell’articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 114; in sua sostituzione, solo sei anni dopo, viene istituita nel 2020 l’Autorità per la laguna di Venezia, ente di natura statale sottoposto a governance mista, centrale e locale, la cui piena operatività viene definita nel febbraio 2026; tale evoluzione istituzionale evidenzia la necessità che le competenze strategiche relative alla salvaguardia della laguna siano esercitate con un forte radicamento territoriale, valorizzando il ruolo della Regione del Veneto, in stretta sinergia con il Comune di Venezia e la Città metropolitana di Venezia, nella consapevolezza che la conoscenza diretta delle specificità ambientali, morfologiche ed economico-sociali del contesto lagunare costituisce elemento essenziale per una governance efficace e tempestiva;

CONSTATATO CHE:

- dal 1984 a oggi la Legge speciale per Venezia è stata oggetto di rifinanziamenti irregolari e spesso insufficienti con una progressiva contrazione

delle risorse statali, che ha compromesso la realizzazione di numerosi interventi strategici già pianificati;

- nel frattempo, il quadro normativo, istituzionale e ambientale ha subito profondi cambiamenti, evidenziando con maggiore chiarezza l'esigenza di una revisione e di un rilancio della Legge speciale per Venezia, anche alla luce dell'entrata in funzione del MOSE e delle nuove modalità di governance della laguna;

RITENUTO CHE:

- in assenza di nuovi stanziamenti la Regione del Veneto, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di salvaguardia e di non disperdere i risultati già conseguiti, ha provveduto a una attenta riallocazione dei fondi della Legge speciale per Venezia, derivanti da economie di spesa accertate e da revoche di interventi già finanziati;

- sia necessario aggiornare la Legge speciale per Venezia affinché possa rispondere in modo efficace, integrato e prospettico alle sfide del XXI secolo: dalla crisi climatica alla rigenerazione urbana, dall'innovazione del tessuto economico alla coesione sociale;

PRESO ATTO CHE:

- è necessario che la Legge speciale per Venezia torni a essere una priorità politica nazionale, dotata di strumenti normativi aggiornati e risorse adeguate, inseriti in una strategia organica di rilancio fondata su sostenibilità, innovazione, tutela dell'identità e valorizzazione del radicamento territoriale;

- appare altresì opportuno prevedere:

-l'istituzione di un tavolo interistituzionale permanente di coordinamento tra tutti gli enti competenti sulla Legge speciale per Venezia;

-forme di autonomia e nuove modalità di finanziamento stabili e coerenti con la condizione eccezionale della città;

-la razionalizzazione delle proprietà pubbliche presenti nel Comune di Venezia attraverso procedure semplificate di federalismo demaniale;

-l'avvio di uno studio per riconoscere autonomia di risorse e disponibilità di mezzi normativi ad hoc alla città di Venezia.

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

- a promuovere, con il Governo della Repubblica, un intervento incisivo volto all'aggiornamento della Legge speciale per Venezia, anche alla luce dell'entrata in funzione del MOSE e del nuovo assetto istituzionale della governance lagunare;

- ad attivarsi affinché nella revisione della normativa siano previste forme stabili di finanziamento magari attraverso nuovi strumenti di autonomia adeguati alla specificità della città e l'istituzione di un tavolo interistituzionale permanente di coordinamento;

- a sostenere, in sede statale, procedure semplificate per la razionalizzazione e il trasferimento delle proprietà pubbliche nel territorio comunale di Venezia agli enti locali;

- ad avviare uno studio per riconoscere a Venezia la possibilità di autogovernarsi e autofinanziarsi avvalendosi di risorse proprie e autonomia normativa speciale